

LEGGE di STABILITA' 2013

(CD. "FINANZIARIA 2013")

In questa Circolare

- 1. Premessa**
- 2. Novità in materia di fatturazione a decorrere dal 1° gennaio 2013**
- 3. Rivalutazione terreni e partecipazioni**
- 4. Per familiari a carico: incremento delle detrazioni**
- 5. Riduzione della deducibilità dei costi degli autoveicoli per imprese e professionisti**
- 6. Deduzioni Irap: incremento delle deduzioni per cuneo fiscale e per l'ulteriore deduzione**
- 7. Irap e autonoma organizzazione: esclusione automatica per contribuenti minori**
- 8. Reddito dominicale ed agrario: rivalutazione delle rendite ai fini dei redditi**
- 9. IVIE/IVAFE: differimento della decorrenza dell'imposta al 2012**
- 10. Società agricole: soppressa la possibilità di tassare il reddito con modalità catastali**

1. PREMESSA

Con la pubblicazione in G.U. del 29/12/2012 entrata in vigore la Legge n. 228 del 24/12/2012, denominata Legge di stabilità per il 2013 (o Finanziaria 2013).

La legge si compone di **1 solo articolo suddiviso in 561 commi**, come spesso avvenute in passato al fine di semplificare le operazioni di voto parlamentari.

Il proseguo si dà conto delle disposizioni fiscali di maggior interesse.

2. FATTURA UE DAL 2013 (COMMI DA 324 A 335)

La legge di stabilità ha recepito le disposizioni della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione (antecedentemente inserite in uno Schema di decreto legislativo e successivamente confluite nel DL 216/2012, che non sarà dunque più convertito in legge).

DECORRENZA: operazioni effettuate dal 1/01/2013.

Modifiche al Dpr 633/72: si tratta di una sostanziale conferma delle previsioni inserite nello Schema di decreto legislativo commentate nella Info Fisco 229/2012, nel seguito riepilogate:

PARTITA IVA O CODICE FISCALE OBBLIGATORI	Sarà sempre obbligatorio indicare: <input type="checkbox"/> la partita IVA del cessionario/committente (nazionale o Ue) <input type="checkbox"/> o il codice fiscale in caso di persona fisica.
ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE "DIFFERITA"	La fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione per: <input type="checkbox"/> prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese e nei confronti del medesimo soggetto (permane inalterata quella riferita ai beni ceduti con emissione del DDT; anche per le operazioni in triangolazione permane il termine del mese successivo) <input type="checkbox"/> prestazioni di servizi "generiche" verso soggetti passivi UE (ex art. 7 ter): la fattura (senza IVA) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, di regola coincidente con l'ultimazione della prestazione.
ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE A TUTTE LE OPERAZIONI NON TERRITORIALI	E' prevista l' estensione dell'obbligo di emissione della fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente non rilevanti in Italia (ex artt. da 7 a 7 septies) DPR 633/72) poste in essere verso: a) soggetti passivi Ue: la fattura riporterà l'annotazione "inversione contabile" b) committente extra UE (soggetto passivo o meno): la fattura indicherà che si tratta di "operazione non soggetta".
OPERAZIONI INTRAUE TEMPISTICA E SCADENZE	Da gennaio 2013 cambieranno anche le tempistiche per le fatturazioni. In particolare per: <input type="checkbox"/> acquisti/cessioni di beni intraUE: si considerano effettuate (momento impositivo): - all'atto dell'inizio del trasporto/spedizione dei beni dall'Italia (cessioni intraUE) o dallo stato Ue (acquisti intraUE); permane differito in presenza di effetti traslativi/constitutivi successivi alla consegna (o per contratti estimatori) - al momento della emissione della fattura (fatturazione anticipata) limitatamente all'importo fatturato - pagamento del corrispettivo in tutto o in parte: non è più rilevante - per le cessioni/acquisti di beni effettuati in modo continuativo nell'arco di 1 mese il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese <input type="checkbox"/> cessioni intraUE: la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna/spedizione della merce e va annotata entro il termine di emissione con

	<p>riferimento al mese di effettuazione;</p> <p><input type="checkbox"/> prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi Ue:</p> <p><input type="checkbox"/> la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, di regola coincidente con l'ultimazione della prestazione</p> <p><input type="checkbox"/> acconti pagati/incassati: permane l'obbligo di fatturazione (al contrario, come visto, di quando riguardano una cessione/acquisto di beni con Paese UE)</p> <p>Regolarizzazione spontanea: viene posticipato il termine per la regolarizzazione spontanea delle operazioni intraUe per cui non si è ricevuta la fattura, che passa al 15° giorno del 3° mese successivo (e non più del 2°) alla compravendita del bene.</p>
FATTURE SEMPLIFICATE	<p>E' introdotta la possibilità di emettere una fattura di contenuto semplificato (in ordine alla quantità/qualità dei beni ceduti/servizi resi) per le operazioni di ammontare complessivo € 100 (si ritiene riferito all'imponibile), elevabile fino a 400 euro con apposito DM (che potrà ammetterla senza limiti di importo anche per operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti).</p> <p>Stessa facoltà è ammessa per le note di variazione, ma senza limite di importo.</p> <p>Esclusione: la fattura semplificata è esclusa per le cessioni intraUE (art. 41 DL n. 331/93) e per le operazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue (cessioni di beni/prestazioni di servizi escluse da Iva ex artt. da 7 a 7 septies).</p>
FATTURA ELETTRONICA	<p>La fattura elettronica o “digitale” viene equiparata a quella cartacea tradizionale (sarà possibile scegliere la procedura ritenuta più idonea: carta, pdf, formato elettronico, etc.), accordandosi con il destinatario perché riconosca e riceva correttamente il documento da contabilizzare.</p> <p>L'autenticità e l'integrità del suo contenuto potranno essere garantite non più solo attraverso la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o sistemi Edi di trasmissione o altre tecnologie idonee, ma anche, genericamente, mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l'operazione alla quale essa si riferisce.</p>
FATTURE CON REGISTRATORE DI CASSA	<p>Da gennaio 2013 le fatture, sia ordinarie sia semplificate, potranno essere emesse anche attraverso i registratori di cassa (L.18/1983).</p>

3. RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI DI PERSONE FISICHE (C. 473)

E' disposta la riapertura dei termini della "vecchia" legge di rivalutazione di terreni e partecipazioni possedute al di fuori dell'ambito d'impresa (art. 2 c. 2 DL 282/2002).

Essa consiste nella possibilità di **rideterminare il costo fiscale** riferito:

- a **partecipazioni non quotate** in borsa o mercati regolamentati
- a **terreni** (agricoli o edificabili)

posseduti alla data **del 1° gennaio 2013** da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

SCADENZE: è fissato al **30 giugno 2013** il termine:

- per la redazione e l'asseverazione della perizia di stima;
- per il versamento dell'imposta sostitutiva.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Bene		Aliquota
PARTECIPAZIONI	"qualificate" al 1° gennaio 2010	4%
	"non qualificate" al 1° gennaio 2011	2%
TERRENI	edificabili e con destinazione agricola	4%

4. DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (COMMA 483)

Con modifica dell'art. 12 Tuir, a decorrere dal periodo d'imposta 2013 le detrazioni per figli fiscalmente a carico sono incrementate nella seguente misura:

- da € 800 a € 950 per ciascun figlio (compresi i figli naturali, adottivi o affidati)
- da € 900 a € 1220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

Nota: Figli disabili l'aumento della detrazione viene incrementato da € 220 a € 400 per ciascun figlio portatore di handicap.

Soggetti non residenti: è prorogata per il 2013 la relativa detrazione per carichi di famiglia.

5. DEDUCIBILITÀ DEGLI AUTOVEICOLI (COMMA 501)

Con ulteriore modifica dell'art. 164 Tuir (già modificato dalla L. 92/2012 cd. "Riforma Fornero", che risulta così essere sostituita prima della sua entrata in vigore), viene disposto che:

- a decorrere dal 1/01/2013
- la deducibilità dei costi degli autoveicoli di imprese e lavoratori autonomi viene ridotta al 20% dall'attuale 40%.

Acconti 2013: la disposizione obbliga a rideterminare l'imposta 2012 ai fini del calcolo degli acconti per il periodo 2013 con il criterio storico (è ammesso il criterio previsionale).

Autovetture ad uso promiscuo: viene confermata la riduzione al 70% (dall'attuale 90%) della deducibilità dei costi riferite veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (senza limite di costo riferito all'autovettura) già introdotta dalla L. 92/2012.

6. DEDUZIONI IRAP (COMMI 484 E 485)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (dunque a decorrere dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta solare) sono incrementate le deduzioni per il cuneo fiscale e l'ulteriore deduzione parametrata al valore della produzione.

CUNEO FISCALE

La deduzione forfetaria "base" per ciascun dipendente a tempo indeterminato viene incrementata:

- da € 4.600 a € 7.500 per i lavoratori di sesso femminile o di età < a 35 anni passa da € 10.600 a € 13.500;
- da € 9.200 a € 15.000 per ogni lavoratore impiegato nelle regioni svantaggiate; per i lavoratori di sesso femminile o di età < a 35 anni passa da € 15.200 a € 21.000.

La deduzione spetta su base annua (ragguagliata "a periodo") ed è proporzionata al lavoro prestato (ragguagliata a % di "part time").

CUNEO FISCALE DAL 2014 SINTESI

DEDUZIONE	€7.500 su base annua per ogni dipendente	€15.000 su base annua per ogni dipendente	contributi assistenziali e previdenziali
	Con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi altri rapporti: co.co.pro., tirocinanti, stagisti, ecc.)		
TERRITORI	Territorio nazionale	Aree 87.3. a) Aree 87.3. c)	Territorio nazionale
DECADENZA		Violazione de minimis	
LIMITE DEDUZIONE	Retribuzione e altri oneri a carico del datore di lavoro		
DATORI DI LAV. ESCLUSI	Enti pubblici, imprese in concessione o a tariffa		

IMPRESE CON BASE IMPONIBILE INFERIORE O UGUALE A €180.999,91

La deduzione forfetaria applicata a scaglioni in base al valore della produzione dichiarata viene incrementata come segue:

VALORE DELLA PRODUZIONE	<u>Società di persone e soggetti equiparati</u> <u>Imprenditori individuali e professionisti</u>	Altri soggetti (Srl, enti non commerciali, ecc.)
< € 180.759.91	€8.000 + €2.500 (in luogo di € 9.500)	8.000 (in luogo di € 7.350)
>€ 180.759.91 ed < € 180.839.91	€6.000 + €1.875 (in luogo di € 7.125)	€6.000 (in luogo di € 5.500)
>€ 180.839.91 ed < € 180.919.91	€4.000 + €1.250 (in luogo di € 4.750)	€4.000 (in luogo di € 3.700)
>€ 180.919.91 ed < € 180.999.91	€2.000 + €625 (in luogo di € 2.375)	€2.000 (in luogo di € 1.850)
> € 180.999.91	-	-

NOTA: Raggiungimento ad anno: nelle ipotesi di periodo di imposta diverso dall'anno per il calcolo vanno raggiunti ad anno sia il valore della produzione che l'importo della deduzione spettante.

DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ (COMMI 481 E 482)

Viene **prorogata per tutto il 2013** la detassazione dei cd. "premi di produttività"; tuttavia, a differenza delle proroghe istituite gli anni scorsi, le modalità attuative saranno definite da un apposito decreto attuativo.

Il DPCM definirà, oltre alla aliquota dell'imposta sostitutiva, anche il limite massimo dell'agevolazione ed il limite di reddito di lavoro dipendente, oltre ad individuare le fattispecie ammesse alla tassazione sostitutiva.

ESCLUSIONE IRAP PER CONTRIBUENTI MINORI (COMMA 515)

Dal **periodo d'imposta 2014** è prevista l'esclusione da Irap dei contribuenti (imprese e/o professionisti) che:

- **non si avvalgono di dipendenti** o **soggetti assimilati** (co.co.pro., ecc.)
- utilizzano, anche in locazione, **beni strumentali** per un **ammontare inferiore al limite** che sarà stabilito da apposito DM.

Nota: in sostanza si tratta di una codifica normativa della "mancanza di autonoma organizzazione".

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE ED AGRARIO (COMMA 512)

A valere sul **triennio 2013 - 2015**:

- ai fini delle **sole imposte dirette** (non anche di altre imposte: imposta di registro, ecc.)
- il **reddito dominicale ed agrario** dei terreni è rivalutato:
 - **del 15%**: per i **terreni edificabili**
 - **del 5%**: per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.

Rideterminazione acconto 2013: le disposizioni vanno considerate per la determinazione dell'acconto 2013 con il criterio storico.

7. IVIE SU INVESTIMENTI ESTERI (COMMI 518 E 519)

Con modifica dell'art. 19 DL 201/2011, viene modificata l'imposta patrimoniale sugli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero.

DISPOSIZIONI COMUNI:

a) periodo di introduzione: viene **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'IVIE/IVAFE** sugli immobili/attività finanziarie situati all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti; **quanto versato in Unico2012 sarà considerato versato in acconto per il periodo di imposta 2012** (non dovrebbe risultare sanzionato l'eventuale mancato pagamento o indicazione in Unico2012).

b) modalità di pagamento: viene introdotta la modalità di pagamento in acconto e a saldo (e non in unica soluzione), secondo le stesse regole vigenti per l'Irpef.

IMMOBILI: per l'abitazione principale/relative pertinenze e per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, non è applicabile l'Irpef sul reddito fondiario.

ATTIVITÀ FINANZIARIE: l'imposta in misura fissa di **€ 34,20** è estesa tutti i **C/C bancari e libretti di risparmio**, ovunque detenuti all'estero (dunque non più limitati ai paesi UE/SEE).

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCHE SVILUPPO DELLE PMI (COMMI DA 95 A 97)

A decorrere **dal 2013** è previsto un credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento le piccole e medie imprese.

Il credito d'imposta spetta alle imprese (e reti di impresa) che, alternativamente:

- realizzano l'attività di ricerca e sviluppo in via diretta
- affidano alle università, enti pubblici di ricerca organismi di ricerca l'attività di ricerca e sviluppo.

I criteri e le modalità di concessione e fruizione del credito saranno individuati da apposito DM.

8. SOCIETÀ AGRICOLE (COMMI 513 E 514)

Per le società che si qualificano come agricole ex art. 2 Dlgs. 99/2004:

- indipendentemente che si tratti di **società di persone o di Srl**;
- è **abrogata la possibilità di optare** per la determinazione del **reddito con modalità fondiarie** (ex art. 32 Tuir).

E' inoltre abrogata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con il coefficiente di redditività del 25% riservata alle società costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente l'attività connesse all'agricoltura (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Regime transitorio: le eventuali opzioni già esercitate divengono inefficaci dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (**dal periodo 2015** per gli esercizi solari).

Potranno essere disposte specifiche disposizioni transitorie con apposito decreto.

Acconto 2015: sarà necessario rideterminare l'imposta del periodo in corso al 31/12/2014.

BONUS PER VEICOLI A BASSA EMISSIONE (COMMI 380 E 386)

Viene posticipata la data di entrata in vigore del contributo per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di inquinanti, fissandolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle disposizioni dell'art. 17-decies DL 83/2012 (che ha istituito il contributo).

CONTRIBUTO: è previsto un contributo per i soggetti:

a) che **acquistano dal 2013 al 2015** un **veicolo nuovo** a "**basse emissioni**" (anche in leasing)

b) **rottamano contestualmente un veicolo** che sia:

- **posseduto** (anche in leasing) **da almeno 12 mesi**
- immatricolato da **almeno 10 anni**
- della **stessa "categoria"** (autovettura, furgone, ecc.) di quello acquistato.

Modalità di erogazione: come già avvenuto in passato:

- acquirente: viene riconosciuto con **abbattimento del prezzo** di acquisto (il contributo viene defalcato dal totale fattura, e non incide sull'imponibile e quindi sull'Iva);
- venditore: il contributo viene **rimborsato dalle imprese costruttrici/importatrici**.

Queste ultime lo recuperano quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione in F24.

MISURA DEL CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO				
CONTRIBUTO	ANNO DI ACQUISTO	EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA		
		fino a 50 g/Km	fino a 95 g/Km	fino a 120 g/Km
% sul prezzo	2013	20%		
massimo	o 2014	€ 5.000	€ 4.000	€ 2.000
% sul prezzo	2015	15%		
massimo		€ 3.500	€ 3.000	€ 1.800

Veicoli a basse emissioni complessive: sono quelli:

▪ a GPL	▪ a biocombustibile
▪ a metano o biometano	▪ a idrogeno
▪ a trazione elettrica o "ibrida"	

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI (COMMA 545)

E' confermata per il **periodo di imposta 2012** l'esenzione da Irpef nel limite di € 6.700 per i redditi di lavoro dipendente dei cd. transfrontalieri.

Lavoratore transfrontaliero: soggetto residente in Italia che presta l'attività lavorativa

- *in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero;*
- *in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi.*

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (COMMA 555)

Viene posticipata dal 2013 al 2014 la facoltà delle regioni:

- di istituire aliquote di addizionale regionale Irpef differenziate esclusivamente relazione agli scaglioni di reddito di disporre, nell'ambito di tale addizionale:
- di detrazioni in favore della famiglia;
- di detrazioni in luogo dell'erogazione dei sussidi, voucher, buon servizio e altre misure di sostegno sociale.

RIALLINEAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E PARTECIPAZIONI (COMMI 502-505)

In relazione alle operazioni di affrancamento effettuate ai sensi dell'art. 15 DL 185/08, in applicazione della proroga istituita dal DL 201/2011 (che aveva prorogato la possibilità dell'affrancamento alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2011), viene ora:

- **differito** al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 (in generale **dal 2018**) la **decorrenza degli effetti fiscali del riallineamento**;
- viene disposto l'**obbligo di versare le rate residue** dell'imposta sostitutiva in soluzione unica (erano previste tre rate) entro il **termine per il saldo delle imposte sui redditi per il 2012**.

Si tratta delle operazioni di affrancamento effettuate tramite pagamento di una imposta sostitutiva del 16% dei maggiori valori iscritti nell'ambito di operazioni di "aggregazione aziendale", riferiti ad avviamento, marchi d'impresa o altre immobilizzazioni immateriali, ovvero sulle partecipazioni di controllo acquisite in seguito cessioni di azienda o di partecipazioni.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (COMMI 380 E 386)

Per il **periodo di imposta 2013 e 2014** viene disposta:

- la **soppressione della quota riservata allo stato** (50% dell'imposta determinata con le aliquote base relativa a tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale/pertinenze immobili strumentali rurali); il gettito sarà destinato interamente ai Comuni;
- **ad eccezione dell'imposta** calcolata con aliquota base dello 0,76% applicata ai soli immobili appartenenti alla **categoria catastale "D"** (indipendentemente che appartengono di imprese o meno).

INCREMENTO ALIQUOTE IVA (COMMA 480)

A decorrere dal **1 luglio 2013** è disposto l'incremento dell'aliquota Iva ordinaria:

- **dal 21% al 22%**

Rimangono invariate le aliquote Iva ridotte (del 10% e del 4%).

La legge di stabilità opera sull'art. 40 c. 1-ter DL 98/2011 che già prevedeva l'incremento delle aliquote, anticipandone l'entrata in vigore.

ALIQUOTE IVA PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI COOPERATIVE (COMMI 488-490)

A decorrere dal 1/01/2013

- è **abrogata l'aliquota del 4%** le prestazioni socio sanitarie rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione dei contratti d'appalto e convenzioni
- viene **sostituita dall'aliquota del 10%**, con istituzione del nuovo p.to 127-undevicies Tab. A/III DPR 633/72 (che non ripercorre esattamente le previsioni dell'abrogato P.to 41-bis Tab. A/II).

P.to 41-bis Tab. A/II (abrogato): prestazioni educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale e simili, ovunque rese in favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti ammalati di ai, degli handicappati psicofisici e dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento devianza.

ESENZIONE IVA PER OPERAZIONI SU TITOLI (COMMI 520 E 521)

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1/01/2013:

- l'esclusione da esenzione Iva già prevista per le prestazioni di custodia/amministrazione titoli;
- viene **estesa al servizio di gestione individuale di portafogli**.

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO (COMMA 475)

Viene ampliata la tipologia di apparecchi per il gioco lecito (nuove lett. c-bis) e c-ter) del comma 7 art. 110 Tulp), che ricomprendono ora gli apparecchi:

- meccanici ed elettromeccanici, diversi dagli apparecchi attivabili comunità/gettone altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;
- meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso gioco regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.

Con apposito DM sarà determinata la base imponibile forfettaria ISI.

PREU (COMMA 475)

A decorrere dal **1/01/2013** l'aliquota del PREU applicabile agli apparecchi telematici di cui all'art. 110 c. 6 Tulp) ("nuove slot" e VLT) è aumentata:

- **dal 4,5% al 5% delle somme giocate.**

Rimane inalterata l'aliquota riferita alle "vecchie slot" (non collegate telematicamente).

RISCOSSIONE (COMMI DA 530 A 545)

Numerose sono le novità in materia di riscossione, come nel seguito riepilogate:

- ruoli emessi entro il 31/12/2011: proroga fino al 31/12/2014 del termine entro cui l'Agente della riscossione può presentare comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli emessi entro il 31/12/2011
- ruoli formati prima del 31/12/1999: annullamento delle cartelle per importi fino a € 2.000 iscritte a ruolo entro il 31/12/1999 decorso il termine del 30/06/2013
- sospensione della riscossione su istanza del contribuente: possibilità per il contribuente di **presentare all'Agente della riscossione entro 90 gg dal ricevimento del primo atto della procedura esecutiva** (o cautelare) una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo o della cartella di pagamento sono interessati da una causa di non esigibilità (prescrizione o decadenza, provvedimento di sgravio, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo, ecc.). Entro i successivi 10 gg l'Agente della

riscossione (che deve sospendere gli atti esecutivi) trasmette la domanda all'Ente creditore; quest'ultimo deve, entro i successivi 60 gg, confermare o rigettare l'istanza del contribuente. In ogni caso, se entro 220 gg. l'Ente creditore non comunica nulla, il ruolo è annullato di diritto. L'eventuale dichiarazione mendace del contribuente sulle condizioni di inesigibilità comporta l'applicazione di sanzioni penali e la sanzione pecuniaria dal 100% al 200% delle somme dovute (col minimo di € 258). La disposizione è applicabile anche alle domande presentate prima del 1/01/2013; in tal caso l'Ente creditore deve inviare la comunicazione al contribuente entro il 31/03/2013. In mancanza di comunicazione, decorsi 220 gg, il ruolo va annullato

- ruoli fino a € 1.000: non si può procedere ad azioni esecutive o cautelari prima di 120 gg. dall'invio dell'avviso col dettaglio del ruolo
- ruoli fino a € 2.000: abrogato l'art. 7 c. 2 lett. gg-quinquies) DL 70/2011 che prevedeva l'obbligo di inviare 2 solleciti di pagamento prima di procedere alla riscossione coattiva (intrapresa successivamente al 13/07/2011) di debiti di importo fino a € 2.000.

ALTRE DISPOSIZIONI

SISMA EMILIA	A favore dei soggetti aventi sede legale/operativa o il proprio mercato di riferimento nel territorio di un comune delle Province colpite dal sisma del maggio 2012 viene previsto un ampliamento della possibilità di richiesta di finanziamento a favore dei titolari di reddito d'impresa, di attività agricole e dei professionisti, a condizione che sia possibile dimostrare il danno economico subito tramite la sussistenza di almeno due dei quattro condizioni (v. Info Fisco 213, 233 e 237 del 2012 per un'analisi di tali condizioni).
CURATORI FALLIMENTARI E PEC	È disposto che il curatore, commissario giudiziale e il commissario liquidatore comunicano al registro delle imprese entro 10 giorni dalla nomina il proprio indirizzo Pec.
ACCISE	A decorrere dal 2013 gli additivi per carburante risultano assoggettati ad accisa.
ENTI PREVIDENZIALI CUD ON LINE	È previsto che a decorrere dal 2013 gli enti previdenziali debbano rendere disponibile il Cud in modalità telematica; il contribuente può richiedere al rilascio del modello in forma cartacea.
TARES	A decorrere dal 1/01/2013 sostituisce TIA e TARSU e sarà pagata a partire da aprile 2013. Sarà costituita da 2 quote: - la prima per coprire tutti i costi di raccolta e smaltimento rifiuta; - la seconda per coprire i costi relativi ai servizi cd. indivisibili dei Comuni.
TOBIN TAX	Introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie relative a strumenti finanziari. partecipativi (sono esclusi i titoli di Stato). L'aliquota è dello 0,2% del valore della transazione; prevista un'ulteriore imposta dello 0,02% per le operazioni prettamente speculative. Solo per il 2013 l'aliquota sarà dello 0,22%.